

FORMAZIONE

LAVORATORI – PREPOSTI – DIRIGENTI

RSPP Datori di Lavoro

ACCORDI CONFERENZA STATO REGIONI 21-12-2011



Per.Ind. Agelio Mantoani





ASQ SINERGIE srl

Via Beorchia,10

Pasian di Prato (UD)

Tel 0432 690950 Fax 0432 644014

E-mail asq@asqsinerגיע.com

www.asqsinerגיע.com

Fare Formazione vuol dire FORMARE



Produrre nei
DISCENTI
CAMBIAMENTI
COMPORTAMENTALI
(SAPER DIVENIRE)
DURATURI
che contribuiscono al
raggiungimento
dell'**OBIETTIVO**
dell'**ORGANIZZAZIONE**

L'esperienza da sola non produce apprendimento.



In ogni caso si verifica un processo di

APPRENDIMENTO

avviene attraverso la
MODIFICA di:

CONOSCENZE → **IL SAPERE**

ESPERIENZE → **IL SAPER FAR**

ATTEGGIAMENTI → **IL SAPER ESSERE**


COMPORAMENTI → **SAPER DIVENIRE**



Obblighi del datore di lavoro

Formazione: lavoratori, preposti, dirigenti

RSPP – Datori di lavoro



Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

omissis...

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

omissis...

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Art. 37 comma 1, 3, 4 – formazione LAVORATORI


Art. 37 comma 7 – formazione PREPOSTI

Art. 37 comma 7 – formazione DIRIGENTI

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Art. 34 comma 2– contenuti della formazione RSPP – Datori di Lavoro





**Sono un lavoratore,
un preposto, o sono
un dirigente ??**

***Articolo 299 –
Esercizio di fatto di poteri direttivi***

- 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*,
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, **eserciti in concreto i poteri giuridici** riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.**

D.Lgs. 81/2008 – Articolo 2 - Definizioni

a) «**lavoratore**»: *persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'**organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione**, anche al **solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.***

Al lavoratore così definito è **equiparato**: il **socio lavoratore di cooperativa** o di **società**, anche di fatto, **che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso**; **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il **soggetto beneficiario** delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e *di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali* promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione** ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia **uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici**, ivi comprese le apparecchiature fornite di **videoterminali** limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i **volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** e della **Protezione Civile**; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e *successive modificazioni*; *nota: (lavori socialmente utili)*



D.Lgs. 81/2008 – Articolo 2 - Definizioni

d) «**dirigente**»: *persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua** le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

e) «**preposto**»: *persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende** alla attività lavorativa e **garantisce l'attuazione** delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*



D.Lgs. 81/2008 – Articolo 2 - Definizioni




b) «**datore di lavoro**»: *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la **responsabilità dell'organizzazione** stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.*

Nelle **pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il **dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale**, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: *persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui Risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*





D.Lgs. 81/2011 – ALLEGATO II

CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende fino a 200 lavoratori

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del Decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



Articolo 37 - Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che **ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata** in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. **La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.**

N.B.

**IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
E' OBBLIGATORIO**



Articolo 37 - Formazione dei lavoratori

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al 1°.

Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;**
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;**
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.**



Articolo 34 – Formazione RSSP-Datori di Lavoro

Omissis ...

2. **Il datore di lavoro** che intende svolgere i compiti di cui al **comma 1**, **deve frequentare corsi di formazione**, di **durata minima di 16 ore** e **massima di 48 ore**, *adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative*, **nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.

Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.

Omissis ...

N.B.

**IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
E' OBBLIGATORIO**



Articolo 73 – Informazione Formazione Addestramento (mezzi e attrezzature)

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano *una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:*

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- b) alle situazioni anormali prevedibili.*

Omissis ...

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le **attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una **specificabile abilitazione degli operatori** nonché le modalità per il **riconoscimento di tale abilitazione**, i **soggetti formatori**, la **durata**, gli **indirizzi** ed i **requisiti minimi di validità** della formazione.

**II RECEPIMENTO DI QUESTO ACCORDO E' OBBLIGATORIO
E' SUPPLEMENTARE AGLI ACCORDI DEL 21-12-2011**



APPLICABILITA' DELL'ACCORDO

LAVORATORI

IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
E' **OBBLIGATORIO**
quindi PENALMENTE SANZIONATO



PREPOSTI – DIRIGENTI

IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
E' **BUONA PRASSI**
quindi POSSO DIMOSTRARE la corrispondenza ai contenuti
dell'accordo in ALTRO MODO



RSPP DATORI DI LAVORO

IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO DEL 21 DICEMBRE 2011
E' **OBBLIGATORIO**
quindi PENALMENTE SANZIONATO



PREMESSA

La formazione di cui al presente accordo è **distinta** da quella prevista **dai titoli successivi** al I° del **D.Lgs n. 81/08** o da **altre norme**, relative a **mansioni** o ad **attrezzature particolari**.

Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo **non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati.**

In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata **si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.**



ACCORDO: formazione Lavoratori – Preposti - Dirigenti

Principali novità:

- 1) Articolazione della durata minima della formazione dei lavoratori e del successivo aggiornamento periodico in funzione della classe di rischio di appartenenza dell'azienda
- 2) Requisiti dei docenti, che devono dimostrare di possedere una specifica esperienza in relazione alle tematiche trattate
- 3) Organizzazione della formazione, prevedendo una serie di figure e di atti documentati e, in particolare la presenza di un soggetto organizzatore e di un responsabile del progetto formativo
- 4) Metodologia di insegnamento/apprendimento, per la quale è richiesto un modello teso a privilegiare l'interattività e la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.
- 5) Utilizzo dell'e-learning per alcune delle attività formative, nel rispetto dei criteri previsti dall'allegato dell'Accordo.
- 6) L'estensione del percorso formativo previsto per i lavoratori anche ai soggetti di cui all'art. 21 (Componenti imprese familiari e lavoratori autonomi)
- 7) Il coinvolgimento nei programmi formativi degli enti bilaterali o degli organismi paritetici, ove esistenti.
- 8) Certificazione della formazione erogata mediante attestati di frequenza e di superamento delle prove di verifica.
- 9) Crediti formativi
- 10) Aggiornamento



ACCORDO: formazione Lavoratori – Preposti - Dirigenti


Principali novità (articolazione del percorso formativo):

- 1) L'articolazione della formazione dei lavoratori in due blocchi: una formazione generale e una formazione specifica.
- 2) L'inquadramento delle aziende in tre tipologie o classi di rischio (a rischio basso, medio, elevato) in funzione dei rischi riferiti al comparto o settore di appartenenza.
- 3) La durata minima della formazione generale di 4 ore per tutti i settori e riguardante i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
- 4) La durata minima della formazione specifica in funzione della classe di rischio cui appartiene l'azienda determinata in base al Macrosettore ATECO dell'azienda.
- 5) Contenuti e durata della formazione specifica subordinati all'effettiva presenza dei rischi nell'attività aziendale ed all'esito della valutazione dei rischi.
- 6) L'indicazione dell'Addestramento come attività a parte. Esso, pertanto, non è compreso nella durata minima della formazione.
- 7) L'obbligo di aggiornamento periodico.

In relazione ai contenuti ed alla durata minima della formazione l'Accordo riporta nell'Allegato 2 la ripartizione delle aziende in tre gruppi, in funzione delle attività svolte in base al codice ATECO:

- ✓ *Aziende a rischio basso,*
- ✓ *Aziende a rischio medio*
- ✓ *Aziende a rischio alto.*





**Quando entrano in
vigore gli accordi ??**

**Il 12 gennaio 2012 o
il 26 gennaio 2012 ??**

**Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 8 del 11 gennaio 2012
1 giorno o 15 giorni ?**

**ENTRATA IN VIGORE DEGLI ACCORDI
15 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE IN
“GAZZETTA UFFICIALE”**

26 GENNAIO 2012

(parere Dott. Rolando Dubini – Avvocato Milano)



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

12 GENNAIO 2012




PASSI OPERATIVI

1. Identificazione delle figure aziendali (ORGANIGRAMMA)
2. Classificazione dell'azienda (categoria ATECO)
3. Predisposizione della procedura interna sulla formazione
4. Verifica della formazione pregressa (contenuti e tempi)
5. Identificazione degli eventuali crediti formativi
6. Confronto della formazione pregressa con gli obblighi dell'accordo
7. Identificazione dei docenti
8. Verifica dei requisiti dei docenti
9. Organizzazione del percorso formativo
10. Eventuale coinvolgimento degli organismi paritetici o enti bilaterali
11. Identificazione della figure responsabili dei corsi
12. Progettazione del corso secondo specifica dell'accordo
13. Rilascio attestato secondo specifica del corso



ORGANIGRAMMA



RISCHIO BASSO



ATECO 2002	ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

RISCHIO BASSO



Ass.ni ricreative, culturali, sportive	<p>O J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</p>
Servizi domestici	<p>P T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p>
Organizz. Extraterrit.	<p>Q U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p>

RISCHIO MEDIO



ATECO 2002		ATECO 2007	
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI	
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA	
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE	
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE	
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE	

RISCHIO ALTO



ATECO 2002		ATECO 2007
Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Altre industrie estrattive	CB	08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
Tessili, Abbigliamento	DB	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI
Legno	DD	14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Carta, editoria, stampa	DE	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Minerali non metalliferi	DI	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	METALLIFERI 24 - METALLURGIA 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
Autoveicoli	DM	ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO
Mobili	DN	DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE



Per ciascun corso si dovrà prevedere:

- a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
- b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
- c) i nominativi dei docenti;
- d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
- e) il registro di presenza dei partecipanti;
- f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
- g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

DIRIGENTE



Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori

FORMAZIONE SPECIFICA

16 ORE

MODULO 1
- NORMATIVO

MODULO 2
- GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA
SICUREZZA

MODULO 3
- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI
RISCHI

MODULO 4
- COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

AGGIORNAMENTO

**6 ORE
QUINQUENNALE**

FORMAZIONE DIRIGENTI

MODULO 1. GIURIDICO – NORMATIVO

- ✓ sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- ✓ gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
- ✓ soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
- ✓ delega di funzioni;
- ✓ la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- ✓ la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
- ✓ i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;

MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

- ✓ modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
- ✓ gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- ✓ obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
- ✓ organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
- ✓ modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
- ✓ ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione



FORMAZIONE DIRIGENTI

MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

- ✓ criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- ✓ il rischio da stress lavoro-correlato;
- ✓ il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
- ✓ il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
- ✓ le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
- ✓ la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
- ✓ i dispositivi di protezione individuale;
- ✓ la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

- ✓ competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
- ✓ importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
- ✓ tecniche di comunicazione;
- ✓ lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
- ✓ consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ✓ natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



LAVORATORE



	FORMAZIONE GENERALE 4 ORE	
FORMAZIONE SPECIFICA		
Rischio BASSO 4 ORE	Rischio MEDIO 8 ORE	Rischio ALTO 12 ORE
Uffici e servizi, commercio, artigianato, alberghi	Agricoltura, Pesca, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Trasporti Magazzino	Costruzione, Industria alimentare, Tessile, Legno, Manifatturiero, Energia, Chimica, Raffineria, Sanità, Conciario, Costruzioni meccaniche ed elettriche
AGGIORNAMENTO		
6 ORE QUINQUENNALE		

FORMAZIONE generale

la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Contenuti:

- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima:

4 ore per tutti i settori.



FORMAZIONE SPECIFICA

Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):

- 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
- 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
- 12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Contenuti:

- Rischi infortuni,
- Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri,
- Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici,
- Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione,
- Videoterminali, DPI, Ambienti di lavoro,
- Organizzazione del lavoro, Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica, Emergenze, Procedure esodo e incendi,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.



PREPOSTO



La formazione del preposto oltre a quella prevista per i lavoratori deve essere integrata da quella particolare

FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA

8 ORE

Principali soggetti del sistema della prevenzione aziendale
Relazione tra i soggetti interni ed esterni della prevenzione
Definizione e identificazione dei fattori di rischio – Incidenti e infortuni mancati
Tecnica di comunicazione, sensibilizzazione: nuovi assunti, stranieri, somministrati
Valutazione del rischio, particolare riferimento al contesto in cui opera il preposto
Individuazione misure tecniche, organizzative, procedurali di prevenzione e protezione
Modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del preposto

AGGIORNAMENTO

**6 ORE
QUINQUENNALE**

ENTI BILATERALI – ORGANISMI PARITETICI

NOTA:

in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08,

i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, **ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.**

In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici.

Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.



REQUISITI DOCENTI



docenti interni o esterni all'azienda
che possono dimostrare di possedere **esperienza almeno triennale** di
insegnamento
o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un
triennio dei **compiti** di
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche con
riferimento al datore di lavoro.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO

La metodologia di **insegnamento/apprendimento** privilegia un **approccio interattivo** che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento.



A tali fini è opportuno:

- a) garantire un **equilibrio** tra **lezioni frontali**, **esercitazioni teoriche** e **pratiche** e relative discussioni, nonché **lavori di gruppo**, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul **problem solving**, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai **processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione**;
- c) prevedere **dimostrazioni**, **simulazioni** in contesto lavorativo e **prove pratiche**;
- d) favorire, ove possibile, **metodologie di apprendimento innovative**, anche in modalità **e-Learning** e con ricorso a **linguaggi multimediali**, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.



Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento **e-Learning** è consentito per:

- la **formazione generale per i lavoratori**;
- la **formazione dei dirigenti**;
- i **corsi di aggiornamento** previsti al punto 9 del presente accordo;
- la **formazione dei preposti**, con riferimento ai punti da **1 a 5 del punto 5** che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.



Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti



Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla **durata e ai contenuti dei corsi**, le modalità delle **attività formative possono essere disciplinate** da **accordi aziendali**, adottati **previa consultazione** del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**.

7. ATTESTATI

Gli **attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica** vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la **frequenza del 90%** delle ore di formazione previste al punto 4 (**lavoratori**);
- la **frequenza del 90%** delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (**preposti**) e 6 (**dirigenti**).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- ✓ Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- ✓ Normativa di riferimento;
- ✓ Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- ✓ Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- ✓ Periodo di svolgimento del corso;
- ✓ Firma del soggetto organizzatore del corso.



8. CREDITI FORMATIVI

Il modulo di **formazione generale**, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce **credito formativo permanente**.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:

a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:

✓ qualora il **lavoratore** vada a costituire un **nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione** con un'azienda dello **stesso settore produttivo** cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce **credito formativo** sia la frequenza alla **Formazione Generale**, che alla **Formazione Specifica** di settore;

✓ qualora il **lavoratore** vada a costituire un **nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione** con un'azienda di **diverso settore produttivo** rispetto a quello cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce **credito formativo** la frequenza alla **Formazione Generale**; la **Formazione Specifica** relativa al nuovo settore **deve essere ripetuta**.

✓ Qualora il **lavoratore**, all'interno di una **stessa azienda multiservizi**, vada a svolgere **mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore**, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce **credito formativo sia la frequenza** alla **Formazione Generale**, che alla **Formazione Specifica** di settore già effettuata; tale **Formazione Specifica** dovrà essere **completata** con un **modulo integrativo**, sia nella **durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte**.





8. CREDITI FORMATIVI

Nota:

la **formazione dei lavoratori** in caso di **somministrazione** di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel **rispetto delle disposizioni**, ove esistenti, del **contratto collettivo** applicabile nel caso di specie o secondo le **modalità concordate** tra il **somministratore e l'utilizzatore**.

In particolare, essi **possono concordare** che la **formazione generale** sia a **carico del somministratore** e quella **specificata** di settore a **carico dell'utilizzatore**.

In **difetto di accordi** di cui al precedente periodo la **formazione dei lavoratori** va effettuata dal **somministratore** unicamente con riferimento alle **attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa** per la quale i lavoratori **vengono assunti, sempre che** – ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 – il contratto di somministrazione **non ponga tale obbligo a carico dell'utilizzatore**.

Ogni altro obbligo formativo è a carico dell'utilizzatore.



8. CREDITI FORMATIVI

b. **Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:**

•**è riconosciuto credito formativo** relativamente alla frequenza della **formazione generale**, mentre **deve essere ripetuta** la **parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione.**

c. **formazione precedente all'assunzione**, qualora prevista nella **contrattazione collettiva nazionale di settore**, con riferimento alla **formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.**

La **formazione particolare e aggiuntiva** per i **preposti** costituisce **credito formativo permanente salvo nei casi** in cui si sia determinata una **modifica del suo rapporto di preposizione** nell'ambito della **stessa o di altra azienda.**

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad **integrarla** sulla base del proprio **documento di valutazione dei rischi** e in funzione della **mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.**

In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.



Condizioni particolari

I **lavoratori** di aziende a **prescindere dal settore di appartenenza**, che **non svolgano mansioni** che comportino la loro **presenza**, anche **saltuaria**, nei **reparti produttivi**, possono frequentare i corsi individuati per il **rischio basso**.

Costituisce altresì **credito formativo permanente**, oltre che la **formazione generale**, anche la **formazione specifica di settore** derivante dalla **frequenza di corsi di formazione professionale** presso **strutture della formazione professionale** o presso **enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni** e Province autonome che abbiano **contenuti e durata conformi al presente Accordo**.

Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.



Condizioni particolari



Per il comparto delle **costruzioni**, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell'ambito del progetto strutturale “**16ore-MICS**”, **delineato da FORMEDIL**, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale dell'**edilizia**, è **riconosciuta integralmente** corrispondente alla **Formazione Generale** di cui al presente accordo.

Ai fini della **Formazione Specifica** i contenuti di cui al citato percorso strutturale **potranno essere considerati esaustivi** rispetto a quelli di cui al **presente accordo ove corrispondenti**.

I soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a garantire tale corrispondenza.



9. AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai **lavoratori**, è previsto un **aggiornamento quinquennale**, di **durata minima di 6 ore**, per **tutti e tre i livelli di rischio** sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative **evoluzioni e innovazioni**, applicazioni **pratiche e/o approfondimenti** che potranno riguardare:

- ✓ approfondimenti giuridico-normativi;
- ✓ aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- ✓ aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- ✓ fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai **preposti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un **aggiornamento quinquennale**, con durata **minima di 6 ore**, in relazione ai **propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro**.

Con riferimento ai **dirigenti**, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un **aggiornamento quinquennale**, con durata **minima di 6 ore** in relazione ai **propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro**.



9. AGGIORNAMENTO

Al fine di rendere maggiormente dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante **l'utilizzo di piattaforme e-Learning**, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.



10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE



Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di **prima applicazione**,

i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano **conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi** dalla **pubblicazione** del presente accordo.

Il **personale di nuova assunzione** deve essere **avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente** o, se ciò **non risulta possibile, contestualmente all'assunzione**.

In tale ultima ipotesi, **ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore** alle proprie attività, il relativo percorso formativo **deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione**.

In fase di prima applicazione, **non sono tenuti a frequentare** i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i **dirigenti** e i **preposti** che **abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi** dalla **entrata in vigore del presente accordo** – corsi di formazione **formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo**, **rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi**.



11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro **prima della pubblicazione** del presente accordo **viene riconosciuta** come di seguito specificato:

Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i **lavoratori** ed i **preposti** per i quali i datori di lavoro **comprovino** di aver svolto, alla **data di pubblicazione del presente accordo**, una formazione nel rispetto delle **previsioni normative** e delle **indicazioni** previste nei **contratti collettivi di lavoro** per quanto riguarda **durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi**.

L'obbligo di aggiornamento per **lavoratori** e **preposti**, per i quali la formazione **sia stata erogata** da **più di 5 anni** dalla **data di pubblicazione del presente accordo**, dovrà essere **ottemperato entro 12 mesi**.

In ogni caso la **formazione particolare ed aggiuntiva** di cui al punto 5 **dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo**.



11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

La formazione erogata a cura dei datori di lavoro **prima della pubblicazione** del presente accordo **viene riconosciuta** come di seguito specificato:

• Formazione dei lavoratori e dei preposti.

Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i **lavoratori** ed i **preposti** per i quali i datori di lavoro **comprovino** di aver svolto, alla **data di pubblicazione del presente accordo**, una formazione nel rispetto delle **previsioni normative** e delle **indicazioni** previste nei **contratti collettivi di lavoro** per quanto riguarda **durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi**.

L'obbligo di aggiornamento per **lavoratori** e **preposti**, per i quali la formazione **sia stata erogata** da **più di 5 anni** dalla **data di pubblicazione del presente accordo**, dovrà essere **ottemperato entro 12 mesi**.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 **dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo**.

• Formazione dei dirigenti.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.



11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

APPROFONDIMENTO:

- Formazione dei lavoratori e dei preposti.

.....

lavoratori ed i **preposti** per i quali i datori di lavoro **comprovino** di aver svolto, alla **data di pubblicazione del presente accordo**, una formazione nel rispetto delle **previsioni normative**



(Art. 37 comma 1 e 3 ... formazione generale e specifica ... titoli successivi al I°)

e delle **indicazioni** previste nei **contratti collettivi di lavoro** per quanto riguarda **durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi**.

.....



(verificare i contenuti dei contratti collettivi di lavoro applicato alle propria azienda)



12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.



IL PARERE DI UN ESPERTO



Dal **26 gennaio 2012** che si calcolano i **12 mesi** per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per **lavoratori, dirigenti e preposti**, o **18 mesi** dall'entrata in vigore per avviare alla formazione detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò **chi prima del 26 gennaio 2012** ha, con **documento scritto avente data certa, programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013** può **predisporre la formazione** in modo **non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011**, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.

Chi invece non si è avvalso di tale facoltà derogatoria, oppure dovrà formare neoassunti, avrà tempo fino al 26 luglio 2013 per completare il monte ore previsto dall'accordo 2011 per i diversi soggetti aziendali.

Fonte: puntosicuro – Avv. Dubini



Accordo FORMAZIONE Datori di Lavoro/RSPP Conferenza Stato Regioni, 21 dicembre 2011

Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011,
Repertorio atti n. 223/CSR, tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
per la formazione dei datori di lavoro/RSPP, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.



RSPP – DATORI DI LAVORO

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

•le **Regioni** e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche **mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione** (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della **formazione professionale**; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale **accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione** e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009.

In tal caso **detti soggetti** devono, comunque, dimostrare di **possedere esperienza biennale professionale** maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- ✓l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- ✓l'INAIL;
- ✓il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- ✓la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- ✓altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- ✓le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- ✓gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/08;
- ✓i fondi interprofessionali di settore;
- ✓gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.



RSPP – DATORI DI LAVORO



NOTA:

Le **associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici**

possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di **strutture formative di loro diretta emanazione.**

REQUISITI DEI DOCENTI

In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da **docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale** in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Come la formazione dei LAVORATORI – PREPOSTI – DIRIGENTI

Definizione del responsabile del progetto, numero massimo di partecipanti (35), tenuta del registro, assenze ammesse (10%).



Metodologia di insegnamento e apprendimento

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le **metodologie interattive**, che comportano la **centralità del discente** nel percorso di apprendimento.

A tali fini è necessario:

- a) garantire un **equilibrio** tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
- a) favorire **metodologie di apprendimento** basate sul **problem solving**, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai **processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione**;
- b) favorire **metodologie di apprendimento innovative**, anche in modalità **e-Learning** e con ricorso a **linguaggi multimediali**, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.

Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento **e-Learning è consentito** per il **MODULO 1 (NORMATIVO)** ed il **MODULO 2 (GESTIONALE)** di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.



Articolazione del percorso formativo

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:

BASSO	16 ore
MEDIO	32 ore
ALTO	48 ore



Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore **Ateco 2002** di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze **ATECO 2002-2007**).

I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico

- il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
- il sistema istituzionale della prevenzione;
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
- il sistema di qualificazione delle imprese.



MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza

- I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
- l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi

- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- il rischio da *stress* lavoro-correlato;
- i rischi ricollegabili al genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
- i dispositivi di protezione individuale;
- la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- l'informazione, la formazione e l'addestramento;
- le tecniche di comunicazione;
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.



VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Al termine del percorso formativo, **comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore** di formazione previste da ciascun corso, è somministrata una **verifica di apprendimento**, che prevede **colloquio o test** obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto formatore
- Normativa di riferimento
- Dati anagrafici del corsista
- Specificazione della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.



AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento che ha **periodicità quinquennale** (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:

BASSO	6 ore
MEDIO	10 ore
ALTO	14 ore



L'**obbligo di aggiornamento** va **preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento** e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i **corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997** (di seguito D.M. 16/01/1997) e agli **esonerati dalla frequenza dei corsi**, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in **24 mesi** dalla data di pubblicazione del presente Accordo e **si intende assolto** con la **partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP** di cui al punto 5.

Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative **evoluzioni e innovazioni**, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:

- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che **dimostrino di aver svolto**, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con **contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997**, e **gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626**.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i **corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni**.

Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi di rischio più basse.



Adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di una NUOVA ATTIVITA'

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, **in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08**, in caso di inizio di

nuova attività

il **datore di lavoro che intende svolgere**, nei casi previsti dal decreto stesso, i **compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**

deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato – **entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo** – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.



Allegato I

La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro

Premessa

La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.

L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine *e-Learning*.

Per *e-Learning* si intende un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (*forum* o *chat* telematiche), nel quale opera una piattaforma informatica che consente al discente di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un *forum online* dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online.

A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli *e-tutor*, ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo confronto con utenti, docenti e comitato scientifico.

Nell'attività *e-learning* va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.

La formazione via e-Learning

Si potrà ricorrere alla modalità *e-Learning* qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) Sede e strumentazione

La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.

b) Programma e materiale didattico formalizzato

Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:

- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;



- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di *feedback*.

c) Tutor

Deve essere garantito un esperto (*tutor* o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.

d) Valutazione

Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.

e) Durata

Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee.

Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.

La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'*e-Learning*.

f) Materiali

Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative.

L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).

